



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE V CIVILE**

composto dai sigg.ri Magistrati

dr.sa Caterina Ajello                      Presidente

dr.sa Claudia Turco                      Giudice

dr.sa Emanuela Piazza                      Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 21769 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

**TRA**

TIRRENO AMBIENTE S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Oreste Puglisi, con elezione di domicilio a Messina, via Nino Bixio 33.

*Attrice*

**CONTRO**

L'avv. De Domenico Antonia, da se stessa rappresentata e difesa, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Massimo Barile a Palermo via Principe di Villafranca n.10.

*convenuta*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza con trattazione scritta del 04.02.2021, disposta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.h) DL 18/20.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla Tirreno





Ambiente spa avverso il d.i. n.5763/19 emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso dell'avv. De Domenico Antonia e avente ad oggetto l'importo di euro 38.041,66, da quest'ultima preteso a titolo di compenso quale presidente del c.d.a. della detta società.

A sostegno dell'opposizione, la società ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 dello statuto, che devolve ad un collegio arbitrale ogni eventuale controversia relativa allo Statuto, e, nel merito, l'inadempimento dell'opposta nell'espletamento dell'incarico di presidente del c.d.a..

Costituitasi, la De Domenico ha contestato innanzi tutto la validità della procura alle liti sottoscritta dal legale rappresentante della società opponente in quanto, a suo dire, priva dell'autentica del difensore. Ha altresì eccepito l'invalidità della clausola compromissoria invocata da controparte per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto. Nel merito ha negato di essere stata inadempiente all'incarico di presidente del c.d.a. e ha insistito per la condanna della società al pagamento del suo compenso.

Con ordinanza adottata in corso di causa in data 11.11.2020 il G.I. ritenendo non infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società opponente ha invitato le parti a precisare la conclusioni; quindi la causa è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza del 04.02.2021, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) DL 18/20.

Così brevemente riassunti i termini della questione, preliminarmente, deve rilevarsi che la società opponente (su sollecitazione del G.I.), ha provveduto a depositare una nuova procura sottoscritta dal legale rappresentante della società e controfirmata dal procuratore per autentica, così sanando ogni nullità.





La Suprema Corte a Sezioni Unite, infatti, ha affermato il principio secondo cui il Giudice quando rileva un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, è tenuto a garantire la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal proposito un termine alla parte che non vi avesse già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. S.U. n. 9217/10 e, nel medesimo senso, Cass. S.U. 28337/2011; successivamente cfr. Cass. 22559/2015, Cass. n. 3894/2017; Cassazione Sez. 2 Num. 23958 Anno 2020).

Quanto poi all'eccezione di incompetenza sollevata dalla società opponente ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, il Tribunale osserva che la norma invocata dalla società opponente deferisce ad un collegio arbitrale "ogni eventuale controversia comunque relativa allo statuto (comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità e fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero)".

Ora, la presente controversia non ha ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la validità delle clausole statutarie, quanto piuttosto il diritto del Presidente del c.d.a. (contestato dalla società opponente), di riscuotere il compenso per l'attività prestata in favore della società dall'1.5.2015 all'11.12.2015.

Invero, nessuna norma dello statuto della società opponente contempla una specifica clausola che attribuisca agli arbitri anche la competenza in ordine alle controversie tra gli amministratori e la società. Né può fondare la competenza del collegio arbitrale la norma statutaria (art. 22), che attribuisce all'assemblea il potere di stabilire l'entità del compenso in favore degli amministratori, non essendo controversa





l'interpretazione di tale clausola; non sono peraltro oggetto di contestazione le delibere con le quali l'assemblea ha determinato i compensi in favore degli amministratori.

L'eccezione di incompetenza va, dunque, respinta e la causa va rimessa sul ruolo per essere istruita.

Le spese saranno decise unitamente al merito.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:

Rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società Tirreno Ambiente spa, ai sensi dell'art. 31 dello statuto.

Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.

Spese al merito.

Così deciso a Palermo nella camera di consiglio dell' 8 ottobre 2021.

Il Giudice

Emanuela Piazza

Il Presidente

Caterina Ajello

Arbitrato in Italia

